

ISTITUTO COMPrensIVO "BERS. URso-MENDOLA"

Via Bers. Urso - 92026 - FAVARA (AG)

Tel. 0922/31540 - Fax 0922/438690

I.C. "BERS. URso" - FAVARA (AG)
Prot. 0004238 del 31/10/2017
(Uscita)

Favara 31/10/2017

Oggetto: Affidamento diretto dell'incarico di "Medico Competente", per il servizio di sorveglianza sanitaria, con contratto annuale. - Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 36 per servizi di importo inferiore a 40.000 euro -
CIGZBF208A666

LE PARTI

Brigida Lombardi in qualità di Dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto Comprensivo di Stato "Bers. Urso-Mendola" con sede in Favara, Va Bers. Urso, C.F. 93062340844

E

Dott. Butera Antonio in Siracusa, C.F. BTRNTN82M02I754U, in qualità di esperto esterno all'Amministrazione

PREMETTONO ALLA STIPULA CONTRATTUALE

- Verificato il Programma annuale E.F. 2017 Aggregazione P voce 04 nel quale risultano presenti le risorse destinate agli adempimenti previsti per la nomina del medico scolastico competente ;
- Visto il contenuto del Decreto 1 Febbraio 2001 n°44 art 40, prevedente la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività , insegnamenti, sperimentazioni didattiche, ordinamenti e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Visto il disposto di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n.326 art.2 ed art.3;
- Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto Il Regolamento interno per l'attività negoziale secondo le norme interne dell'ordinamento scolastico;
- Rilevato che non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, l'affidamento può essere assicurato ricorrendo alla selezione della migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lettera b e c, del d.lgs.50/2016;
- Vista la Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005;
- Visto il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
- Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii - relativamente ai Titoli e capi come disposto dalle Disposizioni transitorie e di coordinamento del D.Lgs.50/16
- Vista la legge n.228, del 24 dicembre 2012, pubblicata in G.U. del 29.12 2012, circa l'obbligo per le istituzioni scolastiche di far ricorso alle procedure Consip, per gli acquisti di BENI e SERVIZI, ed i casi in deroga contemplati;

14/11

h

- Considerato che la verifica eseguita dal G.O.P. sulla piattaforma AquisinretePa ha conseguito esito negativo, poichè non risultano attive convenzioni CONSIP idonee a soddisfare le caratteristiche dei servizi richiesti;
- Visto il D.A. 895 del 31 dicembre 2001 - Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana - che ha recepito il D.I. 44/2001;
- Visto l'esito circa l'attività istruttoria condotta congiuntamente dal DSGA e dal R.U.P. della scuola Capofila della Rete di scuole denominata "INSIEME" con la quale sono state fornite e ritenute esaurienti le argomentazioni edotte ai sensi della legge 298/2015 e del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 così sinteticamente indicate: necessità di procedere unitariamente per l'affidamento diretto dell'incarico di "Medico Competente" Rete di scuole "INSIEME", per il servizio di sorveglianza sanitaria, con contratto annuale.
- Verificato l'esito di cui al verbale di Gara del 05.07.2017 e della comparazione dei preventivi pervenuti alle cui risultanze si rinvia;
- Visto il reclamo avverso la graduatoria provvisoria proposto il Dott. Butera Antonio;
- Viste controdeduzioni prodotte dalla ditta 626 Mi.Ro. S.r.l, nelle quali la ditta ribadiva la legittimità della propria partecipazione quale persona giuridica e procedeva alla citazione dell'Art. 3.1 del bando di gara che recitava: "In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l'incarico di medico competente".
- Vista la Decisione in merito reclamo avverso Aggiudicazione provvisoria Prot. n.3370/d5 del 19 Luglio 2017;
- Visto il Decreto di aggiudicazione definitiva N.831 del 02.08.2017;

CONVENGONO E CONTESTUALMENTE STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Art.1 Dott. Butera Antonio individuato quale Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, con contratto annuale, presterà la propria opera professionale nell'ambito del corso indicato in premessa con le modalità di cui al successivo art.n°2;

Art. 2 Il servizio si articola con le modalità riportate:

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno delle scuole aderenti alla Rete, dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008, artt. 25,29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente;

L'esperto presterà la sua opera di Medico Competente impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai più volte citati D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico;

Art. 3 oggetto dell'incarico:

collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collaborare, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il Dirigente Scolastico;

consegnare al Dirigente Scolastico, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti; fornire altresì, a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro,

al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, o a richiesta del Dirigente Scolastico o RSPP in aggiunta, per casistiche da rivalutare;

la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale (quindi superiore) deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
partecipare alla programmazione e alla verifica del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
partecipare alla riunione periodica annuale con il S.P.P.

Attività previste dall'art. 40 D.L.vo 81/2008 , paragrafo 1- Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale;

Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;

La sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41: visita medica preventiva al fine di valutare le idoneità alle mansioni specifiche;

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, di norma una volta l'anno, o con cadenza diversa in relazione ai rischi;

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, istruire ed inviare il materiale sanitario;

accertare le eventuali tutele in caso di stato di gravidanza;

accertare le eventuali tutele negli altri casi contemplati dalla normativa vigente.

Si richiamano per le eventuali inadempienze e irregolarità le sanzioni di cui agli artt.58 e 220 D.L.vo 81/2008, e quanto previsto dall'art. 38 stesso D.lgs relativo all'acquisizione di specifiche conoscenze per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, comprese le attività di formazione previste, e responsabilità

art.4 la prestazione d'opera, di durata annuale, avrà decorrenza dalla sottoscrizione del contratto;

art.5 la prestazione d'opera dovrà essere espletata con coscienza e diligenza propria della professione medica e puntualità in ottemperanza al calendario concordato con il Dirigente scolastico;

art.6 Dott. Butera Antonio si impegna a rendere e consegnare al Direttore del corso il piano delle attività relative all'incarico a lui affidato;

art.7 Dott. Butera Antonio si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dal bando e concordati con il Dirigente scolastico;

art.8 il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a T.F.R. Dott. Butera Antonio provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile;

art.9 l'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato ,a mezzo di comunicazione trasmessa col lettera raccomandata ,in caso di inadempimento delle prestazioni definite nel presente contratto;

art.10 in caso di urgenza, consentita al Direttore del corso la sospensione dell'attività;


art.11 per l'incarico Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in osservanza al disposto del D.I. 12 Ottobre 1995 n°326/95 e previa emissione di fattura elettronica PA, sarà corrisposto il compenso che si riporta ad avvenuta prestazione:

1. incarico annuale €98,00;
2. visita medica dipendente con esami €35,00;
3. Visita medica straordinaria a richiesta del lavoratore €40,00;

In caso di controversie il foro competente è quello di Agrigento;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CONTESTUALMENTE DALLE PARTI

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Butera Antonio



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brigida Lombardi

